

# **COMUNE DI FINO MORNASCO PROVINCIA DI COMO**

## **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE NEL PERIODO DAL 01.01.2000 AL 30.06.2022**

**ART. 1 COMMA 231 LEGGE 197/2022  
ART. 17- BIS D.L. 34/2023 CONVERTITO IN LEGGE 56/2023**

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata delle entrate del Comune di Fino Mornasco, affidate al Concessionario della Riscossione iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 446/1997, nel periodo dal 01.01.2000 al 30.06.2022.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in attuazione dell'articolo 17-bis del decreto legge 34/2023 con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 231 della Legge 197/2022.

## **Articolo 2**

### **OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. La definizione agevolata consiste nella possibilità di estinguere i debiti di cui all'art. 1 comma 1, senza corrispondere sanzioni e interessi.  
Sono comunque dovuti gli importi concernenti:
  - le somme ingiunte a titolo di capitale
  - le spese relative alla riscossione coattiva
  - le spese di notifica
  - le spese dovute per eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata:
  - i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione;
  - le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.

## **Articolo 3**

### **TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. La domanda di definizione agevolata deve essere presentata dal contribuente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 settembre 2023, utilizzando l'apposito modello messo a disposizione dal Comune o dal concessionario.
2. L'istanza, comprensiva di tutti i dati identificativi del soggetto, contiene:
  - gli importi per i quali il contribuente intende aderire alla procedura di definizione agevolata;
  - l'eventuale richiesta di rateizzazione, il numero di rate richieste e la relativa scadenza;
  - l'impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti relativi alle entrate oggetto della richiesta;
  - l'impegno a non attivare nuovi giudizi ed accettare la rinuncia di quelli pendenti con compensazione delle spese di lite.
3. L'istanza deve essere presentata mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal Comune. L'istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

## **Articolo 4**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI PRECEDENTE RATEIZZAZIONE**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione accordati dal Comune o dal concessionario.
2. Per i carichi precedentemente rateizzati, per i quali sia stata presentata richiesta di definizione agevolata, sono sospesi i termini di versamento delle rate in scadenza a

decorrere dalla data di presentazione dell'istanza e sino alla scadenza della prima od unica rata ai fini della definizione agevolata.

3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme oggetto di definizione agevolata determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. In ogni caso non si procede alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto a seguito della definizione agevolata.

#### **Articolo 5**

### **COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA E MODALITA' DI PAGAMENTO**

1. Il Comune o il concessionario comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il 30 Novembre 2023. Qualora l'istanza venga accolta, il Comune o il Concessionario comunica l'importo complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.
2. Il versamento in unica soluzione dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2023.
3. In caso di versamento in forma rateale può essere concessa una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, di valore singolo non inferiore a euro 50,00, con le scadenze indicate dal contribuente, purchè entro il termine massimo del 30 novembre 2025.
4. L'importo delle singole rate verrà ricalcolato con l'aggiunta degli interessi fissati al tasso di interesse legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 6**

### **EFFETTI DELLA DEFINIZIONE**

1. Il versamento integrale delle somme oggetto di definizione agevolata estingue il debito, determina la cessazione e revoca delle misure cautelari od esecutive già avviate e l'eventuale cessazione della materia del contendere in caso di avvenuta rinuncia al giudizio pendente all'atto di presentazione dell'istanza.
2. A far data dalla presentazione dell'istanza e sino all'estinzione del debito oggetto di definizione sono sospesi i termini prescrizionali e decadenziali per il recupero dei carichi oggetto dell'istanza.
3. A seguito della presentazione dell'istanza e relativamente ai carichi oggetto della stessa non possono essere avviate nuove azioni esecutive o cautelari, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della stessa, e non possono altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'eventuale primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

#### **Articolo 7**

### **PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA**

1. La procedura di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il versamento integrale e tempestivo delle somme dovute.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, il contribuente decade dai benefici previsti dalla definizione agevolata e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute, comprensive di sanzioni e interessi.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, gli eventuali versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto.

## **Articolo 8**

### **NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione nel sito Internet istituzionale del Comune della deliberazione consiliare di approvazione.